



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore 3 Finanze
Settore 3 Finanze

PROPOSTA DI GIUNTA N. 193 DEL 25/11/2025

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2024 - ART. 11-BIS, D.LGS. N. 118/2011

La sottoscritta Grazia Maria Galanti, nella qualità di Funzionario di Elevata Qualificazione del Settore III Finanze, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

Visto l'art. 11-bis, D.Lgs. n. 118/2011 che recita:

- “1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
- 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
 - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
- 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. (...).”*

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL che recitano:

- “1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

Visto il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL che recita:

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

Visti i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”

Tenuto conto che questo ente avendo una popolazione superiore ai 5.000 abitanti è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2024;

Visto l’art. 9, D.L. n. 113/2016, modificato dall’art. 1, c. 904, L. n. 145/2018, il quale prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con

riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo;

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate e in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- ☐ sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- ☐ attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ☐ ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo a un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 176 del 21/11/2025 avente a oggetto l'individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Scicli dell'esercizio 2024 e con la quale si è proceduto ad approvare l'elenco degli organismi che rientrano nel perimetro di consolidamento dei bilanci, di seguito indicati:

Denominazione	Codice Fiscale	Categoria	% part.ne	Anno di riferimento bilancio	Metodo di consolidamento
IBLEA ACQUE SPA	01790440885	5. Società partecipata	8,51	2024	Integrale

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 15/10/2025 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2024, in corso di approvazione, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;

Visto il bilancio dell'esercizio 2024 della società oggetto di consolidamento, Iblea Acque SpA;

Visto lo schema di bilancio consolidato dell'esercizio 2024, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B), quali parti integranti e sostanziali;

Visto l'allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Visto l'art. 239, c. 1, lett. d-bis), D. Lgs. n. 267/2000 - TUEL che recita:

“1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

(...) d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;”

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati:

1) di approvare, ai sensi dell'art. 11-bis, D. Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell'esercizio 2024 del Comune di Scicli, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, il quale risulta corredato dei seguenti documenti;

- Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B), C) quali parti integranti e sostanziali;

2) di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell'esercizio di €. **17.651.232.31**, così determinato:

Risultato di esercizio del Comune	17.638.068,31
Rettifiche di consolidamento	13.164,00
Risultato economico consolidato	17.651.232.31
<i>di cui: di pertinenza del gruppo</i>	<i>17.639.188,57</i>
<i>di cui: di pertinenza di terzi</i>	<i>12.043,74</i>

3) di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di **€. 114.385.410,71**, così determinato:

Patrimonio netto del Comune	114.261.004,71
Rettifiche di consolidamento	124.406,00
Patrimonio netto consolidato	114.385.410,71
<i>di cui: di pertinenza del gruppo</i>	<i>114.281.876,97</i>
<i>di cui: di pertinenza di terzi</i>	<i>103.533,74</i>

4) di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui al sopra richiamato comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, all'Organo di revisione dell'Ente;

5) di sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2024, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Funzionario di E.Q. del Settore III Finanze
Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti

L'Assessore alle Finanze
Dott.ssa Concetta Portelli